

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.**

**Art. 65**

*(Relazione di verifica)(1)*

1. La Regione effettua in sede di rendicontazione una valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi regionali. Tale valutazione, organizzata secondo un'articolazione per finalità e funzioni, è oggetto di una specifica relazione di verifica allegata al rendiconto generale.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 26/2015